340/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in ottemperanza iscritto al **n. 79523** del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig. **XX** (c.f. omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Elena Pettinau c.f. PTTLNE65D70B354Y),

contro

Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta (c.f. BTTNDR62C04H501R).

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

udito all'udienza del 16 luglio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Andrea Botta per l'Inps.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso in ottemperanza del 1° agosto 2022 il sig. XX chiedeva di accertare la mancata ottemperanza dell'Inps alla sentenza di questa Sezione n. 333/2021, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973 nella misura del 2,44 per cento.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Rappresentava che la sentenza era ormai definitiva, essendo stata notificata il 7 maggio 2021, nonché di aver notificato formale atto di diffida a provvedere all'Amministrazione in data 16 novembre 2021.

Chiedeva quindi di assegnare un termine perentorio all'Inps per adottare i provvedimenti idonei ad assicurare l'esecuzione della citata sentenza, nominando in difetto un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva.

2. Con memoria del 13 dicembre 2022 si costituiva in giudizio l'Inps, rappresentando di aver provveduto alla riliquidazione della pensione del ricorrente con determinazione in data 28 gennaio 2022 e specificando che il pagamento di quanto spettante sarebbe stato

erogato sulla rata di febbraio 2023.

Chiedeva quindi di dichiarare la cessata materia del contendere.

3. Con memoria del 10 gennaio 2023 il ricorrente, preso atto di quanto affermato dall'Inps, chiedeva di disporre il rinvio dell'udienza, già fissata per il 18 gennaio 2023, al fine di verificare l'effettiva riliquidazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. All'esito dell'udienza del 18 gennaio 2023 il giudizio veniva rinviato a nuovo ruolo.

5. Con memoria del 17 giugno 2025 il ricorrente rappresentava che l'Inps aveva provveduto a dare esecuzione alla sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza. Chiedeva quindi di dichiarare la cessata materia del contendere.

6. All'udienza del 16 luglio 2025, come da verbale, l'avv. Andrea Botta per l'Inps ha richiamato le conclusioni già formulate.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'ottemperanza, ai sensi degli artt. 217 e 218 c.g.c. alla sentenza di questa Sezione n. 333/2021, con la quale è stato

riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973 nella misura del 2,44 per cento.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Preliminarmente, occorre dare atto che il ricorso è stato preceduto dalla diffida ad adempiere trasmessa dall'interessato all'Amministrazione resistente con PEC del 16 novembre 2021, contenente l'espresso invito ad ottemperare alle statuizioni della citata sentenza.

Occorre altresì dare atto che con il ricorso è stata depositata copia autentica della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.

3. L'Inps, in sede di costituzione in giudizio, ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere, avendo provveduto, prima della proposizione del presente giudizio ad adottare il provvedimento di riliquidazione in ottemperanza della predetta sentenza, sebbene con previsione del pagamento delle somme dovute con decorrenza successiva.

Il ricorrente, verificata la soddisfazione delle proprie ragioni di credito, ha aderito alla richiesta

di dichiarare la cessata materia del contendere.

4. Stante la concorde richiesta delle parti, in considerazione della soddisfazione del sotteso interesse, sussistono i presupposti perché venga dichiarata cessata la materia del contendere.

5. Considerato che la riliquidazione del trattamento pensionistico è intervenuta prima della proposizione del ricorso e che l'effettivo pagamento è tuttavia intervenuto successivamente alla proposizione stessa, può disporsi l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, dichiara la cessata materia del contendere.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta

l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio del 16 luglio 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo
Giudice

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.07.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
18.07.2025 11:03:09
GMT+02:00